

**Legge di stabilità 2020.**

**Art. 11**

*(Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi)*

1. Alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 7 è abrogato;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** In assenza del piano economico-finanziario le concessioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di sei anni>>;

c) dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:

**<<b bis)** le concessioni di beni del demanio marittimo regionale rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).>>.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserita la seguente:

**<<a bis)** le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020 un contributo straordinario al Comune di Gorizia a sostegno degli oneri derivanti dagli

interventi di messa in sicurezza dell'immobile sede della Questura trasferito in proprietà al Comune a seguito della chiusura della Provincia, denominato "Palazzo degli Stati Provinciali" in piazza Cavour.

**4.** La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione del contributo è subordinata all'intavolazione, trascrizione immobiliare e voltura catastale dell'immobile a nome del Comune di Gorizia, a cura e spese dello stesso.

**5.** Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 200.000 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 6.

**6.** Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.